



Pietro Bordonali

Chimico, esperto di prodotti per il trattamento acqua per piscine

poolcarespecialist.pb@gmail.com



DISPOSIZIONI SUI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Le nuove disposizioni introducono importanti limitazioni alla commercializzazione di prodotti chimici molto utilizzati nelle piscine, come il perossido di idrogeno e l'acido solforico

A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2021 SI APPLICA IL REGOLAMENTO UE 2019/1148 CHE HA SOSTITUITO IL REGOLAMENTO UE 2013/98 SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRECURSORI DI ESPLOSIVI.

Il nuovo regolamento, oltre a rivedere l'elenco delle sostanze soggette alla normativa, introduce alcuni obblighi nella catena di commercializzazione del prodotto anche tra operatori economici e utilizzatori professionali.

Come nel precedente regolamento viene mantenuto il divieto di mettere a disposizione dei privati le sostanze contenute nell'allegato I a concentrazioni superiori a quelle indicate nell'allegato stesso.

Per quel che riguarda i prodotti utilizzati per la piscina, oltre all'acido nitrico (usato come disincrostante per filtri a sabbia) e al perossido di idrogeno (igienizzante alternativo al cloro), per i quali erano presenti limitazioni già nel precedente regolamento, viene aggiunto l'acido solforico (riduttore di pH).

Nello specifico la tabella di allegato 1 indica le concentrazioni massime di:

- Acido nitrico 3% (p/p)
- Perossido di idrogeno 12% (p/p)
- Acido solforico 15% (p/p)

p/p = concentrazioni espresse in peso su peso.

Per "messa a disposizione" il regolamento intende qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita; per "privato" qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona (quindi chiunque non utilizzi a fini professionali il prodotto).

La normativa offre la possibilità agli stati membri dell'UE di concedere, mediante un sistema di licenze di utilizzo, prodotti a concentrazioni più elevate. In Italia, come evidenziato dalla circolare del Ministero dell'Interno del 14.08.2019, si è deciso di non istituire il sistema delle licenze per privati e quindi, a meno di future rivalutazioni, il divieto di messa a disposizione di precursori di esplosivi a concentrazioni superiori a quelli indicati dalla tabella di allegato I resta assoluto.

Palintest
pool
& spa

LUMISO NOVITÀ 2021

Nuovi fotometri professionali per l'analisi accurata dell'acqua della piscina



- ✓ CONNETTIVITA' USB E QR CODE
- ✓ STRUMENTO LEGGERO E DI DESIGN
- ✓ GRANDE SCHERMO RETROILLUMINATO
- ✓ BOX RIUTILIZZABILE PER I REAGENTI
- ✓ TIMER DI LETTURA DEI TEST

Usa il codice:
HA10
e ottieni subito lo
sconto del 10%
sul tuo
primo acquisto

20chemartis
QUALITÀ E SICUREZZA DA 20 ANNI

PER INFO : CHEMARTIS SRL | VIA CORNAGGIA 16 | MILANO | 02/72021278

INFO@CHEMARTIS.COM

WWW.CHEMARTIS.COM

L'impatto pratico relativo alle limitazioni riguardanti acido nitrico e perossido d'idrogeno è stato piuttosto marginale; l'acido nitrico è utilizzato in prodotti per la pulizia del filtro e quindi è già di per sé destinato ad un uso professionale, mentre il perossido d'idrogeno è utilizzato come disinfettante in un numero limitato di piscine.

L'acido solforico invece è utilizzato come riduttore di pH in un gran numero di piscine, sia laddove il sistema di trattamento è automatizzato ed il riduttore di pH liquido è dosato tramite pompa dosatrice, sia nelle regolazioni effettuate manualmente.

FINO AD ORA L'ACIDO SOLFORICO VENIVA DOSATO AD UNA CONCENTRAZIONE DEL 40%, D'ORA IN POI SARÀ NECESSARIO UTILIZZARE, PER PISCINE PRIVATE, PRODOTTI A CONCENTRAZIONE MASSIMA DEL 15% CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLE QUANTITÀ CONSUMATE, QUINDI TRASPORTATE E STOCCATE.

Va considerata inoltre l'incidenza sul prezzo finale del packaging e della filiera della preparazione e del trasporto, per cui non ci si potrà aspettare una riduzione significativa del prezzo del singolo collo, a fronte di un significativo aumento dei colli necessari per il trattamento dell'acqua della piscina.

OLTRE ALL'AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA DELLE CONCENTRAZIONI AMMESSE, IL NUOVO REGOLAMENTO INTRODUCE ALCUNI OBBLIGHI NELLE TRANSAZIONI TRA OPERATORI ECONOMICI ED UTILIZZATORI PROFESSIONALI, QUINDI NELLE FORNITURE A PISCINE PUBBLICHE.

Per prodotti contenenti sostanze oltre la concentrazione indicata è necessaria l'applicazione delle seguenti prescrizioni.

1- INFORMAZIONI A LIVELLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO:

- un operatore economico che mette a disposizione un precursore di esplosivi ad un altro operatore economico deve informare quest'ultimo degli obblighi e delle restrizioni applicate al prodotto;
- un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale un precursore di esplosivi deve:

- informarlo degli obblighi e delle restrizioni previste dal Regolamento;
- garantire che il proprio personale sia consapevole di quali prodotti contengano le sostanze pericolose ed in grado di dimostrarlo nel caso di eventuale controllo da parte delle autorità preposte;
- garantire che il proprio personale sia istruito in merito ad obblighi e restrizioni (art. da 5 a 9 del regolamento) ed in grado di dimostrarlo nel caso di eventuale controllo da parte delle autorità preposte.

2- VERIFICA DELL'ATTO DI VENDITA:

Un operatore economico prima di ogni transazione economica verso un altro operatore economico o un utilizzatore professionale deve richiedere:

- un documento d'identità del rappresentante del potenziale cliente;
- l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, completa di ragione sociale, indirizzo, P.IVA;
- la tipologia di utilizzo prevista del prodotto.

A tal fine è disponibile un modulo nell'allegato IV del regolamento.

Le informazioni vengono conservate per 18 mesi durante i quali sono a disposizione delle autorità preposte.

Tutto ciò può essere derogato nel caso in cui con lo stesso operatore, nell'anno precedente, ci sia stata almeno una transazione analoga che non si discosti in modo significativo dalla transazione in oggetto.

L'operatore economico valuta se l'utilizzo previsto è compatibile con l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente e può rifiutare la vendita se ha ragionevoli dubbi sulla legittimità dell'utilizzo del prodotto.

3- SEGNALAZIONE DI TRANSIZIONI SOSPETTE, SPARIZIONI E FURTI

Gli operatori economici devono segnalare le transazioni sospette ed in particolare quando il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

- non sia in grado di precisare l'uso previsto dei prodotti;
- appaia estraneo all'uso previsto dei prodotti o

non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

- intenda acquistare prodotti in quantità e combinazioni insolite per un uso legittimo;
- sia restio a rilasciare il documento d'identità o identificazione dell'azienda;
- insista per utilizzare metodi di pagamento insoliti.

GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO PREDISPORRE PROCEDURE PER INDIVIDUARE TRANSAZIONI SOSPETTE E SEGNALARE LA TRANSAZIONE RELATIVA ENTRO 24 ORE. GLI OPERATORI ECONOMICI ED UTILIZZATORI PROFESSIONALI DEVONO INOLTRE SEGNALARE ENTRO 24 ORE SPARIZIONE O FURTI DI QUANTITÀ SIGNIFICATIVE DI PRODOTTI.

UTILIZZO PRODOTTI GIÀ IN DISPONIBILITÀ DI PRIVATI

La detenzione e l'uso di precursori di esplosivi soggetti a queste restrizioni, ma legalmente acquistati da privati prima del 1 febbraio 2021, sono consentiti fino al 2 febbraio 2022.

L'utente privato ha quindi un anno di tempo per l'utilizzo del riduttore di pH a concentrazione superiore al 15% che eventualmente ha ancora nella sua disponibilità.

SANZIONI

Il codice penale prevede sanzioni per il mancato rispetto del regolamento 98/2013, ora sostituito 1148/2019, nello specifico:

- art. 678 bis C.P. - Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000;

- art. 679 bis C.P.- Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

Oltre ad inserire questi articoli nel codice penale la Legge n.43/2015 (conversione del decreto legge n°7 del 18/02/2015) ha inserito, all'art.3 comma 3, la seguente norma "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n.98/2013 (...) o le miscele o sostanze che le contengono. (...)".

MOLTA ATTENZIONE QUINDI A QUESTE NUOVE DISPOSIZIONI, PERCHÉ SI PUÒ INCORRERE IN SANZIONI ANCHE GRAVI. ■

POOL Lock
www.poollock.it

POOLLOCK

COPERTURE QUATTRO STAGIONI POOLLOCK: PROTEZIONE, SICUREZZA, RISPARMIO



ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

concernente l'uso o gli usi specifici di un precursore di esplosivi soggetto a restrizione di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾

(Compilare in lettere maiuscole) (*)

Il/La sottoscritto/a,

Nome (cliente): _____

Documento attestante l'identità (numero, autorità di rilascio): _____

Mandatario di:

Società (mandante): _____

Numero di partita IVA o altro numero di identificazione della società (**)/Indirizzo:

Attività commerciale/imprenditoriale/professionale: _____

Denominazione commerciale del prodotto	Precursore di esplosivi soggetto a restrizione	N. CAS	Quantità (kg/litri)	Concentrazione	Uso previsto

Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o miscela in esso contenuta sono utilizzati esclusivamente per l'uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati a un altro cliente soltanto previa dichiarazione d'uso analoga, nel rispetto delle restrizioni previste dal [regolamento (UE) n. 2019/1148 per la messa a disposizione dei privati.

Firma: _____ Nome: _____

Funzione: _____ Data: _____

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 11.7.2019, p. 1).

(*) È possibile aggiungere le righe necessarie nella tabella delle sostanze.

(**) È possibile verificare la validità di un numero di partita IVA di un operatore economico attraverso il sito web VIES della Commissione. A seconda delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, alcuni Stati membri forniranno anche il nome e l'indirizzo collegati al numero di partita IVA come registrati nelle banche dati nazionali.